

Riforma delle professioni: schema di sintesi

di Nicola Porelli

Con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) è stata prevista la delegificazione degli ordinamenti professionali. Tale delegificazione è stata attuata con il d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. Si sotto riporta uno schema di sintesi di quest'ultimo decreto.

Fonte	Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 , “regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate”, in attuazione delle previsioni del decreto legge n. 138 del 2011. In vigore dal 15 agosto 2012.
Sintesi	I principali “ contenuti ” del D.P.R.: <ul style="list-style-type: none">• misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio (durata massima di 18 mesi) e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza;• obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;• obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente;• funzione disciplinare affidata a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti;• possibilità di fare pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati;• disposizioni specifiche per la professione forense e la professione notarile. <p>Le disposizioni del regolamento in materia disciplinare non si applicano alle professioni sanitarie, alla professione notarile nonché alle funzioni disciplinari svolte dai consigli nazionali di professioni istituite prima dell’entrata in vigore della Costituzione.</p> <p>Con l’entrata in vigore del regolamento (15 agosto 2012) – e comunque a decorrere dal 13 agosto 2012 – sono abrogate tutte le norme incompatibili con i principi contenuti nel d.l. n. 138/2011.</p>

	SINTESI DEGLI ARTICOLI DEL D.P.R. N. 137/2012
Art. 1 Definizione e ambito di applicazione	<p>Professione regolamentata: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.</p> <p>Professionista: si intende l' esercente la professione Regolamentata.</p> <p>Il decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.</p>
Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attività professionale	<p>Accesso ed esercizio dell'attività professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è libero; • sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale; • l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico; • la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge; • non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili; • sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.
Art. 3 Albo unico nazionale	<p>Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.</p> <p>L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.</p>
Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa	<p>È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attività delle professioni regolamentate; • le specializzazioni; • i titoli posseduti attinenti alla professione; • la struttura dello studio professionale;

	<ul style="list-style-type: none"> • e i compensi richiesti per le prestazioni. <p>La pubblicità informativa dev'essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funzionale all'oggetto; • veritiera e corretta; • non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. <p>La violazione di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.</p>
<p>Art. 5 Obbligo di assicurazione</p>	<p>Il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.</p> <p>Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.</p> <p>La violazione della disposizione di detta disposizione costituisce illecito disciplinare.</p> <p>L'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 6 Tirocinio per l'accesso</p>	<p>Il tirocinio professionale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, • e ha una durata massima di diciotto mesi. <p>(escluse professioni sanitarie).</p> <p>Il tirocinio</p> <ul style="list-style-type: none"> • consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, • ed e' finalizzato a conseguire le capacità necessarie; per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. <p>Il registro dei praticanti è tenuto presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata.</p> <p>Il professionista affidatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, • e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità • e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente. <p>Il tirocinio può essere svolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione;

	<ul style="list-style-type: none"> • può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria; • previe apposite convenzioni, può essere svolto presso pubbliche amministrazioni. <p>Dalla disciplina restano escluse le professioni sanitarie.</p> <p>Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.</p> <p>Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.</p> <p>L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.</p> <p>I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.</p> <p>Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi.</p> <p>Gli ordini e collegi hanno un anno di tempo per regolamentare tali specifici percorsi, previo parere favorevole del ministro vigilante.</p>
<p>Art. 7 Formazione continua</p>	<p>Al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, • e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, <p>ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>La violazione di detto obbligo costituisce illecito disciplinare.</p> <p>I corsi di formazione possono essere organizzati oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.</p> <p>Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto dovrà regolamentare le modalità,</p>

	<p>i requisiti minimi e il valore unitario del credito formativo.</p> <p>Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.</p> <p>Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).</p>
<p>Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie</p>	<p>Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.</p> <p>Vi è incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale.</p> <p>I consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio.</p> <p>I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.</p> <p>Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari.</p> <p>I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative.</p> <p>Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente.</p> <p>Alle professioni sanitarie e alla professione notarile continua ad applicarsi la disciplina vigente.</p>
<p>Art. 9 Domicilio professionale</p>	<p>L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.</p>
<p>Art. 10 Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso</p>	<p>Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.</p> <p>Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un</p>

	<p>avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.</p> <p>Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.</p> <p>Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.</p> <p>L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio.</p> <p>Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio (a parità di periodo, in base la luogo di svolgimento del primo periodo).</p>
<p>Art. 11 Accesso alla professione notarile</p>	<p>Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.</p> <p>Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.</p>
<p>Art. 12 Disposizione temporale</p>	<p>Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 137/2012 si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso (in vigore il 15 agosto 2012).</p> <p>Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto (fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea).</p>
<p>Art. 13</p>	<p>Dall'attuazione del D.P.R. n. 137/2012 non derivano nuovi o maggiori</p>

Invarianza finanziaria	oneri per la finanza pubblica.
Art. 14 Entrata in vigore	Entrata in vigore: il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta in data 14 agosto 2012).

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow